

## **DELIBERA N. 62/26/CONS**

### **MODIFICA DELLA DELIBERA N. 23/23/CONS IN MERITO ALLA MISURAZIONE DELLA CAPACITÀ DI BROWSING DI PAGINE WEB CON PROTOCOLLO HTTP**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio dell'11 marzo 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito il Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249*”, (in prosieguo direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi);

VISTA la delibera n. 23/23/CONS, dell’8 febbraio 2023, recante “*Disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (di seguito denominato Regolamento);

VISTO il documento BoR (22) 81 del 9 giugno 2022, recante “*BEREC Guidelines on the Implementation of the Open Internet Regulation*” (di seguito Linee guida BEREC);

VISTO il resoconto sintetico del tavolo tecnico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r) della delibera n. 23/23/CONS del 18 dicembre 2025 e segnatamente la richiesta degli operatori di modificare l’art. 8, comma 1 della delibera n. 23/23/CONS eliminando dalle misure quelle di capacità di *browsing* di pagine web con protocollo http, in ragione

dell'esiguità del traffico di *browsing* su detto protocollo, essendo ormai quasi completamente effettuato su protocollo https;

CONSIDERATO che l'evoluzione tecnologica e di mercato del protocollo web ha visto una progressiva e massiccia migrazione del traffico Internet verso connessioni cifrate https (HTTP over TLS), al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e l'autenticità delle comunicazioni tra utenti e servizi web, in virtù delle caratteristiche intrinseche di https come meccanismo di cifratura dei dati e protezione rispetto al protocollo http non cifrato;

CONSIDERATO che dai dati raccolti e analizzati dalla Mozilla Foundation nel rapporto "*The state of https adoption on the web*"<sup>1</sup>, basati su oltre 140 milioni di utenti del browser Firefox nel mese di gennaio 2025, risulta che il 92,1% delle connessioni top-level avviene tramite connessioni https cifrate, evidenziando come la quasi totalità delle comunicazioni web sia già protetta da crittografia; la stessa analisi rileva che solo una quota residuale di connessioni utilizza il protocollo http non cifrato e che le moderne tecnologie di aggiornamento dei browser, integrate nei principali client, favoriscono ulteriormente la migrazione da http a https, confermando che il traffico HTTP è ormai marginale nel contesto globale;

CONSIDERATO il portale Cloudflare Radar<sup>2</sup>, strumento di osservabilità globale del traffico Internet sviluppato da Cloudflare che offre dati aggiornati sulle caratteristiche del traffico web in termini di protocolli e tecnologie adottate, si evince che, considerando esclusivamente le richieste originate in Italia da dispositivi mobili, la quota di traffico che utilizza il protocollo http a livello nazionale è diminuita dallo 0,93% del dicembre 2024 allo 0,73% del dicembre 2025. Passando invece ai dispositivi desktop, ed escludendo il traffico automatizzato generato da bot, che difficilmente ha origine su rete mobile, la quota scende dal 5,1% del dicembre 2024 al 2,6% del dicembre 2025;

CONSIDERATO che dalle informazioni pubblicamente accessibili nel Google Transparency Report dedicate alla sezione "HTTPS encryption on the web"<sup>3</sup>, emerge che Google monitora da anni l'adozione della cifratura https nel traffico Web e che, a fronte di una crescita sostenuta nel corso dell'ultimo decennio, la quota di traffico cifrato è passata da livelli iniziali compresi tra il 30 % e il 45 % della navigazione totale nel 2015 a valori compresi tra il 95 % e il 99 % già a partire dal 2020, indicando che la gran parte delle connessioni Web avviene mediante https anziché http non cifrato; tale trend, pur presentando un rallentamento della crescita negli ultimi anni, riflette la situazione attuale in cui le connessioni http non cifrate costituiscono una quota residuale del traffico complessivo;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, l'Agenzia per l'Italia

---

<sup>1</sup> [https://research.mozilla.org/files/2025/03/the\\_state\\_of\\_https\\_adoption\\_on\\_the\\_web.pdf](https://research.mozilla.org/files/2025/03/the_state_of_https_adoption_on_the_web.pdf)

<sup>2</sup> <https://radar.cloudflare.com/>

<sup>3</sup> <https://transparencyreport.google.com/https/overview>

Digitale (AGID) ha condotto più rilevazioni sull'utilizzo del protocollo https nei portali istituzionali, evidenziando che, già nel 2022, il numero di siti della Pubblica Amministrazione che non implementavano il protocollo https era una quota marginale (circa l'1 % dei siti) rispetto al totale (*“Terzo monitoraggio sull'utilizzo del protocollo HTTPS – AGID”*<sup>4</sup>);

CONSIDERATO che la persistenza di http come protocollo non cifrato è principalmente limitata a casi di siti locali, *legacy* o nell'ambito di *intranet* private, fattispecie che non costituiscono una quota significativa del traffico web pubblico e che non giustificano la continuazione di specifiche misure regolatorie dedicate alla raccolta di dati su http browsing nell'ambito del monitoraggio delle connessioni di navigazione pubblica;

CONSIDERATO che la misurazione della capacità di browsing di pagine web con protocollo http aveva causato problemi durante la campagna di misura 2023 e che durante tale campagna non era stato possibile pubblicare i risultati del browsing http in quanto, come si legge nel resoconto di detta campagna: *“Durante l'elaborazione dei dati raccolti nell'ambito della campagna 2023 e la seguente analisi dei risultati, si sono riscontrate delle incongruenze in merito risultati degli indicatori di qualità relativi alla navigazione HTTP e HTTPS. Dall'analisi dei dati raccolti si è evinto un comportamento non deterministico della dinamica del dialogo tra client e server di misura, ove in diverse misure è presente un ritardo aleatorio non dipendente dalla rete. Sottoposta tale criticità al fornitore della strumentazione, si è appurato che l'introduzione di tali ritardi aleatori dipende da un'incompatibilità della versione dell'ambiente di test utilizzato che, per motivi di confrontabilità con i dati delle precedenti campagne, in sede di tavolo tecnico si è scelto di mantenere invariata. Il tavolo tecnico, preso atto dell'impossibilità di bonificare ex-post i dati raccolti a causa dell'aleatorietà del ritardo introdotto, ha ritenuto inaffidabili i risultati delle seguenti misure, sia per il Tempo di navigazione HTTP che per il Tempo di navigazione HTTPS: • Tasso di mancata accessibilità • Valore misurato nell'ambito dei test validi • Tasso di fallimento dei test. Pertanto, i risultati relativi ai tempi di navigazione HTTP e HTTPS non sono riportati nelle successive tabelle.”*;

CONSIDERATO che, alla luce del contesto normativo e delle best practice internazionali di sicurezza della rete, le tecnologie adottate dagli operatori di infrastrutture digitali, dai provider di servizi web e dai fornitori dei dispositivi sono orientate in via largamente prevalente verso l'adozione del protocollo https, rendendo obsoleta, e quindi non più necessaria, la misura regolatoria che richiede la misurazione della capacità di browsing di pagine web con protocollo http;

RITENUTO, per tutto quanto premesso, condivisibile la valutazione del Tavolo tecnico secondo cui la permanenza del riferimento esplicito al protocollo HTTP nell'articolo 8, comma 1, della delibera in parola determina un onere attuativo in capo agli

---

<sup>4</sup> <https://cert-agid.gov.it/news/terzo-monitoraggio-sullutilizzo-del-protocollo-https-e-sullo-stato-di-aggiornamento-dei-cms-sui-sistemi-della-pa>

operatori non più proporzionato rispetto all'effettiva utilità, per l'utente finale, dei dati raccolti e pubblicati;

RITENUTO, tra l'altro, utile valutare, nell'ambito del Tavolo tecnico, ai fini delle prossime misure della capacità di web browsing, l'introduzione, in aggiunta al protocollo https che deve ritenersi confermato, di ulteriori protocolli di nuova generazione in funzione del loro grado di diffusione e adozione;

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare la delibera n. 23/23/CONS eliminando lo specifico riferimento al protocollo http all'interno dell'art. 8, comma 1;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31, comma 1, del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. Nell'articolo 8, comma 1, della delibera n. 23/23/CONS le parole "*utilizzando sia protocollo http che https,*" sono sostituite dalle parole "*utilizzando il protocollo https*".

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 11 marzo 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella

